



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

DECRETO DEL SINDACO n. 1 / 2015

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO 2015: APPROVAZIONE

IL SINDACO

Premesso che:

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e successive modificazioni, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, ha previsto limitazioni alla possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, di costituire o partecipare a società;

- in particolare, l'art. 3 comma 27 dispone che le amministrazioni pubbliche "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";

- il successivo comma 28 del medesimo art. 3 dispone che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27" del medesimo articolo 3 e che la delibera "è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti";

- il comma 29 del medesimo articolo ha fissato in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge citata, il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono cedere ai terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate ai sensi del precedente comma 27;

- successivamente la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto con l'art. 1, comma 569 che "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società

liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile";

•sono escluse dall'ambito di applicazione dei limiti previsti dal comma 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (comma 32bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Considerato che:

•il Comune di Casola Valsenio, al fine di ottemperare a quanto indicato nelle norme citate, con la deliberazione n. 59/2013 ha effettuato la ricognizione delle società partecipate direttamente e, per ognuna, ha indicato le specifiche motivazioni in merito alla sussistenza dei presupposti per mantenere la propria partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

con deliberazione n. 7 del 24 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha aggiornato la ricognizione delle società partecipate ed ha formulato i necessari indirizzi ai fini dell'adozione del Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014;

il Sindaco, in relazione all'ambito di competenza, ha l'onere di approvare entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni al quale è allegata una specifica relazione tecnica, che stabilisce modalità e tempi di attuazione e che evidenzia i risparmi conseguibili;

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso e per le motivazioni che si ritengono riportate integralmente, di procedere all'adozione del Piano di Razionalizzazione di cui all'oggetto, predisposto alla luce e tenendo conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale con l'atto richiamato;

DECRETA

1. approvare, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014, il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni Comune di Casola Valsenio, allegato unitamente alla relazione tecnica al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre affinché il presente provvedimento:
 - sia trasmesso alla Corte dei Conti;
 - sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Lì, 28/03/2015

IL SINDACO
ISEPPI NICOLA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ O DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE O INDIRETTE DEL COMUNE DI
CASOLA VALSENIO - ANNO 2015**

(ART. 1, COMMI 611 E 612 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190)

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014;

Visto altresì l'art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge n. 244/2007;

Visti gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale con l'atto C.C. n. 7 del 24 marzo 2015;

si dà atto che gli obiettivi di seguito enunciati sono ricavabili dalle motivazioni e conclusioni riportate nell'allegata relazione tecnica e che le iniziative messe in campo per il loro raggiungimento saranno attuate secondo le modalità indicate nella relazione medesima.

Azione 1

Trasmissione del presente Piano e indirizzi di razionalizzazione entro il 30 aprile 2015 a tutte le società partecipate dal Comune, affinché adottino iniziative coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla normativa e dal Piano stesso. Tali iniziative dovranno riguardare obiettivi pre-definiti, in termini di semplificazione di *governance* e/o di riduzione complessiva dei costi gestionali e degli organi amministrativi delle società. Alle società che si attiveranno in tali termini sarà chiesto di fornire un riscontro riguardo ai risultati raggiunti, entro il 31 dicembre 2015 e l'indicazione di quelli ragionevolmente ed eventualmente ottenibili nelle annualità successive.

Azione 2

- Presidio dei processi di razionalizzazione e dismissione già in atto relativi a STEPRA Soc. Cons. a r.l. e SENIO ENERGIA S.r.l. con l'obiettivo di concludere il processo di dismissione di quest'ultima nell'esercizio 2015, Mentre, per quanto riguarda la liquidazione di STEPRA, si prevede che la gestione di chiusura attivata dal liquidatore incaricato non si concluda prima del 2016;

Azione 3

- Attivazione di un confronto a livello societario e con gli altri enti locali per l'evoluzione della società Terre di Faenza Soc. Cons a r.l. finalizzato a condividere politiche d'area vasta, attuabili anche attraverso processi aggregativi con altre realtà, nell'ambito di un processo di riorganizzazione nell'ambito dell'Unione della Romagna Faentina e su livello territoriale più ampio per le politiche di supporto al turismo. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo un'ottica condivisa, occorrerà valutare l'eventuale dismissione della partecipazione dalla società o la liquidazione della stessa se condivisa con gli altri soci. [entro dicembre 2015 con effetti dall'esercizio 2016]
- Presidio del processo di integrazione tra le tre Agenzie romagnole per la mobilità e il trasporto pubblico, ricercando per quanto possibile la condivisione con tutti i soci pubblici interessati affinché tale nuovo soggetto diventi uno strumento per l'assolvimento di tutte le funzioni inerenti il trasporto pubblico degli enti locali soci. Tenuto conto dell'attuale stato delle iniziative di condivisione già in corso dal 2014, tale nuovo soggetto potrà essere operativo nel corso del 2016.

ALLEGATO a)
RELAZIONE TECNICA
AL
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ O DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE O INDIRETTE DEL COMUNE DI
CASOLA VALSENIO

(EX ART. 1, COMMA 612 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190)

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014 e degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale con l'atto n. 7 del 24 marzo 2015, viene redatta la presente Relazione tecnica di cui al comma 612, art. 1 della suddetta Legge.

Con il citato atto n. 7/2015, il Consiglio Comunale di Casola Valsenio ha aggiornato la ricognizione sulle partecipazioni comunali, di cui all'art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007, già effettuata con atti C.C. nn. 91 del 28.12.2010 e 59 del 28.9.2013, ridefinendo la natura e le caratteristiche dei soggetti partecipati facenti parte del Gruppo pubblico comunale, anche alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, oltre che delle esigenze gestionali dell'Ente e di sviluppo del territorio.

In tale sede, il Consiglio Comunale ha anche formulato indirizzi al Sindaco per la definizione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Casola Valsenio, di cui al citato art. 1, c. 612 della Legge n. 190/2014.

Come già accennato sopra, l'atto di aggiornamento della ricognizione sulle partecipazioni societarie del Comune di Casola Valsenio, tenuto conto di quanto indicato all'art. 1, commi 611 e 612, ha inteso analizzare anche il "perimetro" delle partecipazioni nell'ambito del quale attivare le valutazioni che il Sindaco dovrà effettuare nell'adottare il Piano Operativo per la razionalizzazione delle partecipate dirette e indirette dell'Ente, formulando conseguenti indirizzi per la definizione dello stesso.

Si richiamano di seguito i criteri da utilizzare per valutare l'attuazione della razionalizzazione delle partecipate, in base a quanto stabilito dal citato comma 611:

- l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo e delle strutture aziendali, nonché riduzione delle relative remunerazioni.

Il Consiglio Comunale, all'atto dell'aggiornamento della ricognizione delle società partecipate, effettuata con il citato atto C.C. n. 7 del 24 marzo 2015, ha inteso formulare i seguenti indirizzi al Sindaco per la definizione del Piano Operativo di Razionalizzazione di cui all'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 190/2014:

- A. delimitare l'ambito di razionalizzazione alle società partecipate direttamente e a quelle indirette che siano sottoposte a controllo o influenza dominante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile da società partecipate direttamente con quote di controllo oppure soggette a controllo analogo indiretto, tenuto conto che diversamente da quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della legge finanziaria per il 2008, il perimetro dell'indagine del piano operativo di razionalizzazione non riguarda le sole partecipazioni dirette dell'Ente, ma ricomprende anche le partecipazioni societarie indirette;
- B. considerare solo le partecipazioni detenute in società, escludendo le partecipazioni dell'Ente nei soggetti aventi ulteriori forme giuridiche, quali ad esempio aziende speciali, fondazioni, associazioni, aziende consortili e consorzi tra enti locali, seguendo il dato letterale della norma;
- C. tenere conto dei seguenti indirizzi per la definizione del Piano Operativo di razionalizzazione, da applicare all'analisi di singole specifiche società partecipate:

- a) al di là delle valutazioni che saranno effettuate in base ai criteri di cui al citato art. 1, comma 611, della Legge 190/2014, occorre considerare le partecipazioni societarie del Comune anche in base alla strategicità e ai legami storici delle stesse con il territorio, fatto salvo il necessario presidio per la sostenibilità economico-finanziaria pluriennale delle partecipazioni;
- b) integrare eventualmente il Piano Operativo con indirizzi per l'attuazione di valutazioni condivise a livello di area vasta per verificare se vi siano i presupposti di razionalizzazione anche per società che soddisfano positivamente i criteri di cui al comma 611;
- c) nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), il Piano Operativo potrà prevedere che vengano effettuati anche studi di approfondimento per gli impatti economico-finanziari e patrimoniali di lungo periodo, da effettuare preventivamente all'attivazione di eventuali processi di cessione o recesso delle partecipazioni.

Tenuto conto dei citati indirizzi del Consiglio Comunale, il presente Piano Operativo prende atto del fatto che le partecipazioni dirette del Comune sono da ritenere mantenibili.

Inoltre si dà atto che, al di là di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2014, il Comune di Casola Valsenio, anche in accordo con altri enti locali del territorio, ha già attivato processi di dismissione o cessazione di partecipazioni societarie che sono da ritenere coerenti e integranti del presente Piano di razionalizzazione. Si tratta nello specifico della liquidazione già in atto delle società SENIO ENERGIA S.r.l. e STEPRA Soc. Cons. a r.l.

Di seguito, prima di soffermarsi sull'analisi specifica delle singole partecipazioni societarie, anche ai fini della classificazione per categorie, si riepiloga nella seguente tabella (Tabella 1) la caratterizzazione delle società partecipate dall'Ente da considerare nel perimetro di valutazione per la razionalizzazione, evidenziando eventuali casi di criticità nel confronto con i criteri di cui al citato comma 611.

Tab. 1 - Caratterizzazione delle partecipazioni del Comune di Casola Valsenio in base ai criteri definiti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014]

Legenda:

- Rispetta già il criterio: RC
- Rispetta già il criterio, ma sono in corso o si possono prevedere comunque processi di razionalizzazione: RC+Raz.
- Non rispetta il criterio: NRC
- Non rientra nelle fattispecie: NF

Società (dirette e indirette, facenti parte del perimetro di valutazione individuato dall'Atto di indirizzi)	Società non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007	Società composte da soli amministratori o da un numero di essi superiore a quello dei dipendenti (numero dei dipendenti aggiornato al bilancio 2013)	Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate	Aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali di rilevanza economica	Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo e delle strutture aziendali e riduzione delle relative remunerazioni
Ambra S.r.l.	RC	RC	RC	In corso processo di integrazione con Agenzie locali per la mobilità di Forlì-Cesena e Rimini	RC Amministratore unico / Compenso degli amministratori all'interno dei limiti di legge
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r. l.	RC	RC	RC	NF	RC Numero e compenso degli amministratori all'interno dei limiti di legge
Banca Credito Coop. Soc. Coop. p.a.	RC	RC	RC	NF	NF

Lepida S.p.A.	RC	RC	RC	NF	RC Numero e compenso degli amministratori all'interno dei limiti di legge
Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l.	RC	<u>NRC</u> 3 unità di personale dipendente e CdA composto da 7 membri	RC	NF	RC Numero e compenso degli amministratori all'interno dei limiti di legge
S.TE.PRA. Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	RC	<u>NRC</u> Società già in liquidazione, non ha personale dipendente ed è amministrata da un liquidatore	RC	NF	RC Amministratore unico (liquidatore) / Compenso all'interno dei limiti di legge
Senio Energia S.r.L.	RC	RC	RC	NF	RC Numero e compenso degli amministratori all'interno dei limiti di legge

Di seguito si forniscono sintetiche valutazioni per la razionalizzazione riguardo ad ogni singola partecipata.

Ambra S.r.l.

Si tratta di una società essenziale per l'assolvimento delle funzioni inerenti il trasporto pubblico locale; comunque, ai fini di un processo di razionalizzazione già attivato in ottica di area vasta, si dà atto che è in corso un processo di integrazione condiviso tra le Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini al fine di costituire un'unica agenzia romagnola con evidenti economie di scala e razionalizzazione degli assetti gestionali delle stesse, tra cui evidentemente anche il passaggio da tre organi amministrativi ad uno.

Angelo Pescarini Soc. Cons. a r.l.

Si tratta di una società con un forte radicamento storico sul territorio, in quanto nasce dal processo di esternalizzazione e di progressiva trasformazione societaria del centro di formazione professionale di Faenza, poi integrato con gli altri centri di formazione del territorio ravennate. Svolge ancora una funzione fondamentale nel campo della formazione professionale a livello locale, collocandosi in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla società.

Banca di Credito Cooperativo Romagna Occidentale Soc. Coop. p.a.

Sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione in Banca di Credito Cooperativo Romagna Occidentale, ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007. La Società è molto radicata sul territorio e svolge un ruolo di sostegno attivo per tutte le iniziative sportive, culturali e soprattutto sociali che si realizzano sul territorio per iniziativa di soggetti pubblici o dell'associazionismo locale.

Lepida S.p.A.

La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna che ne è il socio di maggioranza (98,845%) e dagli Enti locali del territorio regionale, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione pubblica.

Si tratta pertanto di un soggetto non razionalizzabile ai sensi del comma 611, ed è da ritenere strumento funzionale e strategico per utilizzare appieno la rete pubblica in fibra ottica, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi.

Società d'Area Terre di Faenza Soc. Cons a r.l.

Tenuto conto che è in fase di definizione l'Ufficio Turistico Unico dell'Unione della Romagna Faentina, la partecipazione pubblica locale della società non potrà più configurarsi con l'originaria caratterizzazione di principale propulsore della gestione, nonostante si tratti di società a maggioranza privata. Tale assetto garantisce alla stessa anche un importante livello di operatività.

Inoltre la compagine societaria privata negli ultimi esercizi ha evidenziato un minore contributo alla *governance* della società.

Si ritiene opportuno pertanto attivare un confronto a livello societario e con gli altri enti locali per l'evoluzione della società Terre di Faenza Soc. Cons a r.l. finalizzato a condividere politiche d'area vasta, attuabili anche attraverso processi aggregativi con altre realtà, nell'ambito di un processo di riorganizzazione a livello di Enti aderenti all'Unione della Romagna Faentina e ad un livello territoriale più ampio per le politiche di supporto al turismo.

STEPRA S.r.l. (in liquidazione)

La società è nata per svolgere una mirata attività di promozione economica del territorio ravennate, realizzando aree destinate all'insediamento di unità produttive.

La società è stata posta in liquidazione avendo assolto ai propri obiettivi e tenuto conto dell'impossibilità della stessa a proseguire ulteriormente la propria attività, a causa della complessa fase congiunturale che ha colpito in modo pesante il mercato immobiliare, in particolare quello delle aree produttive.

Effetti economico-patrimoniali della razionalizzazione: si tratta di un processo di liquidazione già in atto che nasce da evidenze gestionali, piuttosto che da valutazioni discendenti dai criteri fissati dalla Legge 190/2014. Il Comune di Casola Valsenio detiene una quota pari allo 0,0079% del capitale sociale (valore della partecipazione al 31.12.2013 € 218,04. Il processo di liquidazione dovrebbe concludersi entro il 2016.

SENIO ENERGIA S.r.L.

La società ha per oggetto la realizzazione di interventi in campo energetico mirati alla compressione dei consumi, all'uso razionale dell'energia, all'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la conservazione del patrimonio immobiliare, ambientale e naturale ai fini del conseguimento di uno sviluppo sostenibile del territorio.

Nell'ottica della razionalizzazione, la partecipazione societaria non risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

Eventuali effetti economico-patrimoniali della razionalizzazione: ricavo di cessione o rimborso da parte della Società al Comune di Casola Valsenio della quota azionaria, prudentialmente individuata al valore stimato della partecipazione del capitale sociale al 31.12.2013, pari ad € 8.600,00.

2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

L'attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Casola Valsenio, tenuto conto di quanto esposto al paragrafo 1. sarà attuato come indicato di seguito.

1. Coinvolgimento e sensibilizzazione di tutte le società partecipate rientranti nel perimetro di potenziale razionalizzazione, riguardo all'esigenza di attuare processi di efficientamento e riduzione dei costi di gruppo. L'attività di promozione di tali processi, sarà effettuata attraverso la trasmissione di una apposita nota di sollecito a cui sarà allegato anche il presente Piano. Alle società sarà richiesto di fornire un riscontro sugli eventuali obiettivi di razionalizzazione da esse individuati, sui tempi e i livelli di raggiungimento degli stessi.
2. Per le società di cui è prevista la dismissione, il Comune di Casola Valsenio si attiverà con la seguente gradualità:
 - a) valutazioni in ordine alla fattibilità della cessione della propria quota di partecipazione, operando di conseguenza;
 - b) se non risulterà efficiente o fattibile procedere con la cessione della quota, si richiederà di procedere al recesso ai sensi di quanto previsto dallo statuto societario, dal Codice Civile e dall'art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - c) in ogni caso, le iniziative di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere accompagnate dall'attivazione di tavoli di condivisione con gli altri soci istituzionali ed enti locali per verificare la possibilità di procedere alla razionalizzazione attraverso accorpamenti e integrazioni societarie in ambiti territoriali di area vasta.

3. OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015

Tenuto conto degli indirizzi del Consiglio Comunale citati al paragrafo 1. e di quanto disposto dall'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 190/2014, il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Casola Valsenio, si pone obiettivi generali di efficientamento del Gruppo pubblico comunale. In primo luogo verranno forniti indirizzi in tal senso a tutte le società, affinché adottino iniziative coerenti con gli obiettivi fissati dalla normativa e dal Piano stesso. Alle società che si attiveranno in tali termini sarà chiesto di fornire un riscontro riguardo ai risultati raggiunti, entro il 31 dicembre 2015 e l'indicazione di quelli ragionevolmente ed eventualmente ottenibili nelle annualità successive.

Per quanto riguarda la dismissione di partecipazioni o di razionalizzazione del Gruppo pubblico il Comune di Casola Valsenio si pone i seguenti obiettivi, dando atto che i processi di liquidazione o recesso in corso per STEPRA Soc. Cons. a r.l. e Senio Energia S.r.l. sono già in corso e, in particolare per quanto riguarda quest'ultima potrebbero produrre effetti già a valere dall'esercizio 2015:

- presidio del processo di integrazione tra le tre Agenzie romagnole per la mobilità e il trasporto pubblico, ricercando per quanto possibile la condivisione con tutti i soci pubblici interessati affinché tale nuovo soggetto diventi uno strumento per l'assolvimento di tutte le funzioni inerenti il trasporto pubblico degli enti locali soci, valutando la congruità dei conseguenti costi gestionali della struttura e ferma restando la sostenibilità economico-finanziaria pluriennale della nuova società; indicativamente, tenuto conto dell'attuale stato delle iniziative di condivisione già in corso dal 2014, tale nuovo soggetto potrà essere operativo nel corso del 2016.